

Roma, 7 settembre 2010

Prot. N. 606/2010/PB

**Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali****Ai Segretari Regionali e Territoriali con delega ai comparti Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici e P.C.M.****Ai Coordinatori Generali di Ministero, Agenzie Fiscali, Ente e P.C.M.****LL. SS.****Oggetto: Procedure concorsuali ed informatizzazione. Circolare n. 12 del Dipartimento della Funzione Pubblica.**

In considerazione dei dubbi espressi da alcune pubbliche amministrazioni circa la possibilità di estendere l'utilizzo della posta elettronica certificata anche alle procedure concorsuali pubbliche, in data 3 settembre u.s. il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n.12 contenente chiarimenti e criteri interpretativi su procedure concorsuali e informatizzazione, modalità di presentazione della domanda e utilizzo della PEC.

Il documento illustra:

- le principali fonti di diritto in materia di pubblici concorsi;
- i principi di economicità e celerità nello svolgimento del concorso pubblico;
- le procedure concorsuali relativamente all'avvio e alla presentazione delle domande;
- I regolamenti concorsuali e i bandi di concorso

E' opportuno evidenziare che gli indirizzi contenuti nella predetta circolare tengono conto della disciplina normativa in tema di concorsi che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001.

Nell'ambito delle fonti di legge sono state richiamate solo quelle aventi contenuto e portata generale, non rilevando utile riportare eventuali disposizioni speciali dettate per alcuni settori dell'amministrazione pubblica.

La possibilità di informatizzazione della gestione delle procedure concorsuali è desumibile dall'illustrazione dei principi fondamentali in materia, mediante una lettura attualizzata del testo letterale delle disposizioni, in ossequio ai principi in tema di interpretazione sistematica delle fonti del diritto.

Ciascuna amministrazione dovrà tenere conto degli indirizzi rappresentati al fine di adeguare i propri regolamenti.

Gli indirizzi contenuti nella presente circolare riguardano qualunque forma di reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, sia con assunzione a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato e vanno rispettati anche per reclutamento della dirigenza.

Rispetto ai principi di economicità e celerità nello svolgimento del concorso pubblico il documento prende in esame essenzialmente il comma 3 lettera a) del d.lgs.165/01 il quale dispone in merito alla modalità di svolgimento delle selezioni, affinché garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione

Le istanze a fondamento della norma richiamata sono le stesse che stanno alla base dei principi generali dell'attività amministrativa individuati nell'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza".

In quest'ottica le amministrazioni pubbliche devono improntare il sistema di reclutamento del personale cercando di favorire forme di semplificazione delle procedure e soluzioni di economicità tanto dal lato dell'amministrazione pubblica quanto dal lato del cittadino, nel rispetto dell'imparzialità e della trasparenza che sono canoni supremi.

Si sono sviluppate, pertanto, presso molte amministrazioni pubbliche anche forme di acquisizione on-line delle domande concorsuali al fine di creare per ogni procedura una banca dati informatizzata contenente ogni notizia utile relativa ai candidati, favorendo una gestione più rapida ed efficace della procedura e della comunicazione con i candidati medesimi.

Il principio della celerità nell'espletamento delle procedure è da collegare anche al fatto di dare un riscontro ragionevole ai candidati sulla durata delle procedure.

Gli interventi in tema di informatizzazione nella gestione del reclutamento, fermo restando l'obiettivo generale di graduale digitalizzazione di tutti i processi amministrativi, rimangono nella discrezionalità di ogni singola amministrazione in relazione alle valutazioni che scaturiscono anche dalla disponibilità di risorse finanziarie.

Vi sono, invece, misure necessarie che ogni amministrazione dovrà adottare, ad esempio per quanto concerne l'utilizzo della posta elettronica certificata nella comunicazione con i candidati, consentendo agli stessi di utilizzare il predetto strumento anche ai fini della trasmissione della domanda di concorso.

Si ricorda, in proposito, che il D.P.C.M 6 maggio 2009, articolo 4, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni accettino le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

L'invio tramite PEC, infatti, costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

La circolare in argomento, poi, prende in esame le modalità previste per l'avvio delle procedure concorsuali e la presentazione delle domande.

In merito alla presentazione delle domande per via telematica mediante Pec, l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6. Lo stesso principio è ribadito dall'articolo 16-bis, comma 5, della legge 2/2009 secondo cui l'utilizzo della posta elettronica certificata avviene con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.

Quanto sopra asserito non può certo considerarsi ostacolato dal fatto che l'articolo 4 del DPR 487/1994 preveda quali modalità di presentazione della domanda la consegna a mano e lo strumento della raccomandata AR "con esclusione di qualsiasi altro mezzo".

Le disposizioni sopra richiamate hanno, infatti, chiaramente reso equivalente la trasmissione per posta certificata alla notificazione per mezzo della posta.

Anche la prova della data di spedizione è salvaguardata con la trasmissione tramite posta elettronica certificata in quanto l'articolo 16-bis, comma 6, della legge 2/2009, stabilisce che ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata con tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, anche al fine di avere la garanzia della coerenza tra quanto inviato dal mittente e quanto ricevuto dal destinatario.

Al riguardo, la circolare sottolinea i pregi della posta elettronica certificata in relazione alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che può offrire, laddove i processi di gestione cartacea dei documenti sono, invece, caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti ed altre inefficienze.

E'auspicabile, prosegue la circolare, che le amministrazioni adeguino, per esigenze di trasparenza e chiarezza, i propri atti a quanto sopra descritto al fine di rendere ancora più inequivocabile per il candidato la moderna modalità di relazionarsi con la pubblica amministrazione e favorire, soprattutto con le nuove generazioni, il sistema di comunicazione telematica.

Resta, comunque, nella potestà regolamentare di ciascuna amministrazione individuare percorsi ulteriori di semplificazione della comunicazione con i candidati e delle modalità di acquisizione delle domande di concorso, anche mediante appositi regolamenti o previsioni contenute nel bando, purchè siano rispettati i principi essenziali che attengono alla certezza del diritto ed alla trasparenza dei processi.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale  
Paolo Bonomo

All: circolare n. 12 della Funzione Pubblica